



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane

Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 164 del 27-04-2015

(n. 788 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITÀ ASSOLUTA AL PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE O. N.T. E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E PER FERIE NON GODUTE.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

#### **PREMESSO che:**

- il Sig. O. N. T., (omissis), con nota del 16.10.2014, acquisita in data 17.10.2014 al protocollo dell'Ente n. 29767, ha presentato richiesta di riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 8.8.1995, n. 335;
- questa Amministrazione, con nota del 22.10.2014, Protocollo n. 30276, ha trasmesso la suddetta istanza, corredata della relativa certificazione sanitaria, alla Commissione Medica di Verifica di L'Aquila, per sottoporre il richiedente a visita medico collegiale ai fini dell'accertamento dello stato di infermità;
- con nota Prot. n. 4172 del 17.12.2014, acquisita al protocollo dell'Ente n. 36283 in data

29.12.2014, la Commissione Medica di verifica di L'Aquila ha trasmesso il verbale di visita medico-collegiale n. 2396 del 16.12.2014 nel quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale: "Non idoneo al servizio ed a proficuo lavoro in modo assoluto e temporaneo per mesi 6 (sei)";

- con nota Protocollo n. 1187 del 12.01.2015 questa Amministrazione ha trasmesso alla Commissione Medica di verifica dell'Aquila la richiesta di repentino aggravamento inoltrata in pari data dal dipendente in oggetto;

**PRESO ATTO** del verbale Modello BL/G – N. 2592 del 20.04.2015 con il quale la Commissione Medica di verifica di L'Aquila ha espresso il seguente giudizio medico-legale:

- A) **INABILE** permanente al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro in modo assoluto.
- B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
- C) La inabilità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
- D) Omissis
- E) Lo stato inabilitante di cui al punto B è da sottoporre a revisione tra anni 3 (tre) a decorrere dalla data del presente verbale.

#### **RICHIAMATI:**

- L'art. 21, comma 4 bis del CCNL 6.7.1995 del Comparto Regioni-Autonomie Locali e successive modificazioni;
- Il parere ARAN – quesito G 88: l'art. 15, comma 3, DPR n. 461/2001 (applicabile anche in assenza di causa di servizio in base all'art. 18, comma 2, dello stesso D.P.R.) stabilisce che "in conformità dell'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impegno e mansione, l'Amministrazione procede, entro 30 giorni dalla ricezione del Verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione dei trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia";
- L'art. 13 della Legge 8.8.1991 n. 274, il quale prevede che le domande di pensione che richiedono la sussistenza delle condizioni di inabilità, non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del Verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità Sanitarie Locali, che attestino, a compendio dell'esame obiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro;
- La disciplina prevista dall'art. 12 CCNL 9.5.2006 che stabilisce "In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
  - due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
  - tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
  - quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;

**RITENUTO** di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente – matricola n. 393 - per inidoneità al servizio in modo assoluto e permanente e inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in modo assoluto e permanente ai sensi della Legge n. 335/1995, a decorrere dal 01.05.2015;

**DATO ATTO** che lo stato inabilitante è da sottoporre a revisione tra 3 (tre) anni a decorrere dalla data del verbale Modello BL/G – N. 2592 del 20.04.2015;

**ACCERTATO** che il dipendente di che trattasi ha maturato un'anzianità di servizio utile ai fini del diritto a pensione di 32 anni, 8 mesi e 2 giorni;

**RITENUTO** di procedere contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità per ferie non godute;

**VISTI** i prospetti relativi alla quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e per ferie non godute, agli atti, predisposti dall'Ufficio Personale Trattamento Economico;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10

agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;  
**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

### DETERMINA

- 1) Per quanto sopra espresso, che costituisce motivazione del presente provvedimento, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro, del Sig. O. N. T., dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente, (omissis), a decorrere dal 01.05.2015;
- 2) Di collocare a riposo il suddetto dipendente con diritto al trattamento di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L. 335/95;
- 3) Di corrispondere al dipendente, ai sensi dell'art. 12 CCNL 9.5.2006, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari a quattro mesi, prevista per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a 10 anni, pari ad € 7.429,70 nonché l'indennità sostitutiva per ferie non godute pari ad € 2.464,03;
- 4) Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Progressivo	Creditore	Causale	Intervento	Capitolo	Impegno n.	Importo
1	O. N. T.	Indennità sostitutiva preavviso	01	2400	20150000907	7.429,70
2	O. N. T.	Indennità sostitutiva ferie non godute	01	2400	20150000908	2.464,03
3	Agenzia delle Entrate	Oneri (INAIL e CPDEL) su indennità sostitutiva di preavviso	01	2410	20150000909	2.407,22
4	Agenzia delle Entrate	Oneri (INAIL e CPDEL) su indennità sostitutiva ferie	01	2410	20150000910	798,35

- 5) Di imputare la spesa complessiva di euro 13.099,30 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo	Importo
1	2015	2400	9.893,73
2	2015	8060	3.205,57

IL COMPILATORE  
 AB

IL DIRIGENTE  
 Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 29-04-2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
 Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*